

Norme & Tributi Diritto dell'economia/Fisco e sentenze

Fondo patrimoniale non paga i debiti d'impresa o professionali

PIGNORAMENTI

Le obbligazioni assunte per l'attività sono estranee ai bisogni familiari

Secondo la Cassazione non vi è alcuna connessione automatica

Angelo Busani

Le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale, per «nozione di comune esperienza» hanno «uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia» e, quindi, «la finalità di sopprimere ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa».

Ne consegue che i beni vincolati in fondo patrimoniale non sono pignorabili dal creditore il quale pretenda di affermare l'esistenza di una presunzione secondo cui le fidejussioni prestate in relazione a un'attività imprenditoriale dovrebbero «ritenersi rientrare nell'alveo di quelle prestate nell'interesse della famiglia».

Niente connessioni automatiche

È quanto deciso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 2904 dell'8 febbraio 2021, con la quale si esclude, dunque, una connessione automatica tra i debiti assunti per ragioni professionali o imprenditoriali e la soddisfazione dei bisogni della famiglia del debitore mediante l'assunzione di debiti: si tratta di un'affermazione assai rilevante, in quanto i beni del fondo patrimoniale, come noto, non sono escutibili per i «debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia

LE INDICAZIONI DEI GIUDICI

1. La revocabilità del fondo
L'istituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace con l'azione revocatoria ordinaria, ove ne sussistano i presupposti.
Cassazione 4933/2005
Cassazione 24757/2008

2. L'atto di valore etico
L'azione revocatoria non soffre limitazioni dal fatto che l'atto oggetto di revoca abbia «un profondo valore etico e morale», come, ad esempio, il trasferimento della proprietà di un bene effettuato a seguito della separazione personale per adempimento all'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge.
Cassazione 15603/2005

3. Debito e bisogni di famiglia
Il criterio che identifica i crediti che possono essere soddisfatti in via esecutiva sui beni vincolati nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura (contrattuale o extra contrattuale) delle obbligazioni assunte ma nella

relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati originati e i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo può avere luogo qualora la ragione del rapporto obbligatorio abbia inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia
Cassazione, 11230/2003
Cassazione, 16176/2018

4. I bisogni della famiglia
I bisogni della famiglia sono da intendersi non in senso restrittivo (riferiti cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia) bensì nel senso di comprendere anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento, al benessere e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi
Cassazione 4011/2013
Cassazione, 20998/2018

(articolo 170 del Codice civile).

Secondo la decisione 2904/2021, il giudice della legittimità nega, dunque, che, nella maggior parte dei casi (*l'id quod plurimum accedit*) il professionista o l'imprenditore, nell'esercizio della loro attività professionale o imprenditoriale, assumano, «debiti non già al fine» dell'espletamento della loro attività lavorativa «bensì per direttamente ed immediatamente sopprimere ai bisogni della famiglia».

Infatti, le obbligazioni concer-

nenti l'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale «risultano per converso avere di norma un'inerenza diretta ed immediata con le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale, solo indirettamente e mediamente potendo assolvere (anche) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia».

Invero, si ha soddisfazione dei bisogni della famiglia, solo «se e nella misura in cui» il coniuge, in adempimento dei propri doveri di contribuire ai bisogni della fami-

glia, «vi faccia fronte» «con i proventi della propria attività professionale o imprenditoriale».

In altre parole, nella maggior parte dei casi, «l'atto di assunzione del debito è eccezionalmente volto ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia», essendo dunque a carico del creditore l'onere di provare che, nello specifico caso concreto (Cassazione, sentenze 12998/2006, 15862/2009, 15886/2014), il debito è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia e di poter derivare, da tale prova, la pignorabilità dei beni vincolati nel fondo patrimoniale.

L'onere della prova

Quindi, è ben vero che la prova dei presupposti di impignorabilità di cui all'articolo 170 del Codice civile grava sul debitore che intenda avvalersi della protezione scaturita dal vincolo del fondo patrimoniale, il quale deve dunque dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore precedente, ma anche che il suo debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (Cassazione 5684/2006, 297/2013, 4011/2013, 5385/2013, 1652/2016).

Ma è anche vero che, una volta adottata dal debitore l'estraneità dell'obbligazione assunta rispetto alla soddisfazione dei bisogni della famiglia spetta al creditore argomentare, ad esempio, che una fidejussione sia stata rilasciata dal debitore «non già quale atto di esercizio della propria attività imprenditoriale volto a garantire la banca in ordine agli affidamenti concessi funzionali allo svolgimento dell'attività della società (di cui era socio), quanto bensì per sopprimere ai bisogni della famiglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino a luglio assemblee online. Ecco le istruzioni per l'uso

SOCIETÀ

Il rinvio riguarda anche la partecipazione attraverso il rappresentante designato

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.51 del 1° marzo scorso la legge di conversione del cosiddetto Dl Milleproroghe (il decreto legge 183/2020) che ha posticipato dal 31 marzo al 31 luglio 2021 il termine entro il quale possono essere «tenute» sulla base dell'articolo 106 del decreto legge 18/2020:

- le assemblee delle società di capitali e delle cooperative imponendo ai partecipanti di intervenire mediante audio-video conferenza;
- le assemblee delle società quotate imponendo ai soci di parteciparvi conferendo una delega al cosiddetto «rappresentante designato», nominato dalla società.

Si noti che la legge fa ora riferimento alla data in cui l'assemblea è «tenuta» e non più alla data in cui l'assemblea è «convocata», ponendo, con ciò, fine alla discussione se la legittimazione ad avvalersi della normativa emergenziale dipendesse dalla data di spedizione dell'avviso di convocazione o dalla data di svolgimento dell'assemblea.

Società e cooperative

La scadenza del 31 luglio 2021 è frutto di un'ennesima proroga: in precedenza il termine era stato fissato al 31 marzo 2021, al 31 dicembre 2020, al 15 ottobre 2020 e, in origine, al 31 luglio 2020. Per effetto, dunque, di tale proroga:

- l'assemblea di bilancio delle società di capitali e cooperative può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (la regola del Codice civile è che l'assemblea di bilancio si svolga entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio);

- mediante una apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che nelle società di capitali e nelle cooperative il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza; l'intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione; l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
- mediante una apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, può essere stabilito che l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto»;
- le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente: possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto «rappresentante designato», vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto; possono prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (nel senso che i soci, in tal caso, non possono intervenire all'assemblea, nemmeno mediante sistemi di telecomunicazione);
- la nomina del «rappresentante designato» e l'obbligo di intervento in assemblea sono mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è possibile (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per:
 - a) le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
 - b) le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;
 - c) le banche popolari e le banche di credito cooperativo;
 - d) le società cooperative e le società mutue assicuratrici.

Gli enti non societari

La proroga al 31 luglio 2021 concerne anche le adunanze delle assemblee degli enti non societari (che però non siano Onlus, Odv e Aps): il comma 8-bis dell'articolo 106 del decreto legge 18/2020 estende infatti a questi enti le facilitazioni previste per le assemblee societarie nei precedenti commi del medesimo articolo 106.

Le Onlus, Odv e Aps rientrano tuttavia nel disposto dell'articolo 73, comma 4 del decreto legge, di 18/2020, il quale permette alle «associazioni private anche non riconosciute e alle «fondazioni», fino al 30 aprile 2021 (termine anch'esso prorogato dal decreto Milleproroghe), di svolgere le riunioni di loro organi mediante «videoconferenza», anche se il loro statuto non lo preveda.

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ULTIMA PROROGA



IL SOLE 24 ORE
4 gennaio 2021
PAG.11

Il rinvio inizialmente previsto dal Dl Milleproroghe era al 31 marzo 2021. In sede di conversione, il Parlamento ha previsto un'ulteriore proroga al 31 luglio 2021. Nessun cambiamento per l'oggetto dello slittamento che riguarda sempre la possibilità di tenere le assemblee delle società di capitali, delle cooperative e delle quotate con le regole previste dall'articolo 106 del Dl 18/2020

L'affitto d'azienda a soggetti terzi esclude il regime di società di comodo

REDDITO D'IMPRESA

Il discrimine è la congruità del canone che va dimostrata dal contribuente

Giorgio Emanuele Degani
Damiano Peruzza

La Ctr Molise 285/2/2020 (presidente Di Lorenzo, relatore Cuculo) ha escluso l'operatività della disciplina sulle cosiddette società di comodo nei confronti di una società in nome collettivo che aveva affittato l'azienda a soggetti terzi, per impossibilità dei soci di svolgere direttamente l'attività d'impresa.

La società aveva in precedenza presentato istanza di interpello, rigettata dalla direzione regionale, a cui faceva seguito l'emissione di avviso di accertamento, impugnata

dalla contribuente davanti alla Ctr di Campobasso, la quale, con sentenza confermata in appello, riteneva fondate le giustificazioni addotte dalla Snc circa la disapplicazione della disciplina sulle società non operative.

Le società di comodo

Tale disciplina, prevista dall'articolo 30, legge 724/94, è finalizzata a contrastare l'utilizzo della persona giuridica per l'instaurazione di beni nella disponibilità dei soci e a disincentivare l'inattività dei veicoli societari. Laddove non venga superato il test di operatività (consistente nel raggiungimento di una determinata soglia di ricavi, determinato applicando delle percentuali ai cespiti detenuti), la società si considera di comodo: ciò comporta l'attribuzione alla società, tra gli altri effetti fiscali pregiudizievoli, di un reddito minimo determinato

in base a valori forfettari.

Si tratta di un meccanismo presuntivo, che si fonda sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società. Spetta dunque al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l'esistenza di «situazioni oggettive e straordinarie, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presuntivo» (Cassazione 21358/2015).

Il discrimine del canone

L'affitto d'azienda può costituire causa di disapplicazione della norma antielusiva, ma non in tutti i casi. La Cassazione, intervenuta a più riprese sul tema (da ultimo, 10157/2020), ha infatti escluso che

l'affitto possa rappresentare per sé una ipotesi di impossibilità oggettiva di percepire ricavi maggiori. Il contribuente, per la Corte, è tenuto a fornire anche l'ulteriore prova delle ragioni oggettive che non consentivano la pattuizione di un canone più alto, dimostrando che il canone percepito era determinato in misura ragionevole e congrua rispetto alle condizioni economiche del periodo.

Il discrimine è quindi costituito dalla congruità del canone di affitto, che va dimostrata in giudizio dal contribuente. Su tale aspetto la sentenza in commento appare in linea con la giurisprudenza di legittimità, in quanto la Ctr ha riconosciuto, sia pur implicitamente, la congruità del canone di affitto, il cui ammontare non era stato contestato in termini di antieconomicità da parte dell'ufficio delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addetti a piattaforme estere: sì all'Irpef

PERSONE FISICHE

Non scatta l'esenzione dei lavoratori marittimi senza una qualifica ad hoc

Alessandro Borgoglio

È soggetto a imposte sul reddito in Italia il cittadino residente che lavora come dipendente su una piattaforma petrolifera battente bandiera estera. È quanto si desume dalla sentenza 52/01/20 della Ctr di Cuneo (presidente Rivello, relatore Greco).

Il nostro ordinamento prevede all'articolo 3 del Tuir il *worldwide taxation principle*. L'Irpef si applica sul reddito complessivo del soggetto, for-

mato per i residenti da tutti i redditi posseduti. In base al successivo articolo 51, comma 8-bis, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali. Fanno eccezione i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali continua a essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata, anche se superiore a 183 giorni (articolo 5, comma 5, della legge 88/2001).

Nel caso in esame, il contribuente aveva lavorato per il periodo d'imposta in contestazione su una piatta-

forma petrolifera e non su una nave. Ma la piattaforma in questione era dotata di unità semisommergibile, che si muove e naviga in autonomia, tanto che l'Organizzazione marittima internazionale (Imo) l'ha registrata come vascello.

Per quanto concerne, invece, il presupposto di «lavoratore marittimo imbarcato su nave estera», anch'esso contestato dal Fisco ai fini dell'esenzione Irpef, il collegio di merito - Codice della navigazione alla mano - ha elencato i profili del personale marittimo, la cui qualificazione richiede un preventivo contratto di arruolamento, che deve essere stipulato per atto pubblico, a pena di nullità, dinanzi all'Autorità marittima. Dagli atti di causa, però, non emergeva che il contribuente fosse inquadrato ufficialmente


in questo modo, per cui veniva a mancare il presupposto soggettivo.

I giudici hanno così condannato il contribuente al pagamento dell'Irpef, ma hanno annullato le sanzioni, perché ritenute sproporzionate, considerata la buona fede del contribuente, che si era prontamente attivato per fornire tutta la documentazione richiesta. Inoltre, i giudici hanno riconosciuto il credito d'imposta corrispondente alle tasse versate in Egitto, in relazione a tali redditi di lavoro dipendente (articolo 165, Tuir). Resta dovuto, invece, il versamento dell'Irpef e della sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) per la detenzione di immobili in Francia e in Usa, a cui il contribuente neanche si era opposto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO

TRIBUTI LOCALI



RIFIUTI

Tari sugli agriturismi diversa dagli hotel

È illegittima la tariffa Tari relativa agli alberghi applicata agli agriturismi. Questo perché l'attività agrituristica è strutturalmente diversa da quella alberghiera, sia sotto il profilo legislativo che nelle modalità di svolgimento. Lo ha stabilito la Ctr Pescara 202/2/2020 (presidente Venezia, relatore Papa).

La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato, contenuto nel Dpr 158/1999. Ma per stabilire la categoria di appartenenza ai fini tariffari occorre guardare all'attività effettivamente esercitata. L'agriturismo non è facilmente rappresentabile negli «aggregati» del metodo normalizzato anche per il fatto che, in quanto strettamente connesso con l'impresa agricola, i suoi rifiuti sono in buona parte riutilizzati nella coltivazione del fondo o nell'allevamento di animali. Tale peculiarità è stata segnalata dal Consiglio di Stato, nella sentenza 1162/2019, secondo cui, pur non potendosi escludere che l'agriturismo produca rifiuti urbani, occorre che sia tipizzato in una categoria intermedia tra quelle abitative e quelle produttive commerciali. Con un ragionamento analogo, i giudici pescaresi hanno ricostruito la diversità di disciplina rispetto agli esercizi alberghieri e hanno annullato gli avvisi emessi dal Comune.

—Luigi Lovecchio

Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

Sport, distribuzione degli utili con prova da parte del Fisco

DILETTANTI

Non decadono gli sgravi se i compensi ai soci sono giustificati nel dettaglio

Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito

Il regime di tassazione agevolata in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), previsto dalla legge 398/1991, non può essere disconosciuto sulla base di una ricostruzione arbitraria degli elementi di fatto constatati in sede di verifica. È questo il principio ricavabile dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia 43/2/2021 (presidente Vitali, relatore Serena).

Questi i fatti di causa. Ad esito di una verifica fiscale condotta per gli anni 2014 e 2015, l'agenzia delle Entrate contesta a una Asd di non avere rispettato il divieto di distribuzione di utili previsto dall'articolo 148, comma 8, lettera a), del Dpr 917/1986, con il conseguente disconoscimento del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991. In breve, la contestazione si fonda sulle seguenti circostanze fattuali emerse nel corso della verifica: negli anni in considerazione l'Asd ha erogato compensi per una percentuale molto elevata (circa il 92%) rispetto alla totalità degli introiti; di tali compensi, solo una parte minoritaria (circa un terzo) è stata destinata ai componenti delle squadre sportive gestite dalla Asd (atleti, allenatori, direttore sportivo, preparatori), mentre la rimanente parte è stata erogata a favore di numerosi collaboratori dell'associazione.

Per l'Agenzia, l'attribuzione di compensi in tale, rilevante misura in favore di soggetti diversi dai componenti delle squadre sportive, sa-

rebbe in contrasto con la finalità solidaristica e non lucrativa che dovrebbe contraddistinguere l'attività di una Asd, risultando pertanto giustificata la riqualificazione di tali somme in termini di distribuzione indiretta di utili ai soci.

L'associazione impugna l'atto impositivo, facendo tra l'altro presente di avere in gestione diverse squadre di calcio, con la conseguenza che l'organizzazione dell'attività necessita della collaborazione di numerose persone (diverse da atleti, allenatori e altri componenti delle squadre sportive) le quali, pur agendo nel rispetto dello spirito associativo, hanno il diritto di vedere compensata la propria attività svolta nei confronti dell'associazione.

La Ctr accoglie pienamente le contestazioni dell'associazione. I giudici precisano anzitutto che, sulla base della documentazione versata in atti, non risulta contestata dall'Agenzia l'effettività dell'attività svolta dai collaboratori a favore dell'Asd. Pertanto, non sussistono dubbi sul fatto che tali collaboratori abbiano diritto a un compenso adeguato per le prestazioni svolte in favore dell'Asd. Inoltre, i compensi attribuiti dall'associazione ai collaboratori si presentano perfettamente in linea con le mansioni svolte da ciascuno. Su queste basi, i giudici concludono nel senso che l'Agenzia ha illegittimamente disconosciuto all'Asd il regime di tassazione agevolata previsto dalla legge 398/1991, in quanto ha fondato il proprio convincimento su valutazioni arbitrarie e prive di oggettivo riscontro, inidonee ad assumere valore probatorio a fronte della circostanziata documentazione prodotta dalla ricorrente.

Su queste basi, l'atto impositivo viene integralmente annullato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA